

**ANCE** CHIETI PESCARA



**FILCA** **CISL**



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO  
PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDILIZIA INDUSTRIA ED  
AFFINI DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**Dell'8 marzo 2019**

**INTEGRATIVO AL C.C.N.L. DEL 18 LUGLIO 2018**

# INDICE

**Art. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI**

**Art. 2 - ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA**

**Art. 3 - CASSA EDILE**

**Art. 4 - NORMA PREMIALE**

**Art. 5 - OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE**

**Art. 6 - QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE**

**Art. 7 - ORARIO DI LAVORO**

**Art. 8 - FERIE**

**Art. 9 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA**

**Art. 10 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE**

**Art. 11 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

**Art. 12 - INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI**

**Art. 13 - LAVORATORI IMMIGRATI**

**Art. 13 - BIS - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILI - A.P.E.**

**Art. 14 - CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO**

**Art. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA**

**Art. 16 - INDENNITÀ ALTA MONTAGNA**

**Art. 17 - CARENZA MALATTIA**

**Art. 18 - TRASFERTA**

**Art. 19 - DELEGATO D'IMPRESA**

**Art. 20 - INDUMENTI DI LAVORO**

**Art. 21 - ASSISTENZA FISCALE**

**Art. 22 - GESTIONE EX FONDO C.I.G.O. APPRENDISTI - CONTRIBUTO LAVORO USURANTI, ecc.**

**Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI - Accordi integrativi al C.I.P.**

**Art. 24 - VALIDITÀ E DURATA**

**Art. 25 - ESCLUSIVA DI STAMPA**

**Allegato 1) accordo sottoscritto dalle parti il 6 novembre 2018;**

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the page. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. They appear to be the signatures of the representatives of the various parties mentioned in the index above.

## **Contratto collettivo provinciale di lavoro**

Pescara, 08/03/2019,

presso la sede della Confindustria Chieti Pescara:

### **TRA**

- L'ANCE Chieti Pescara - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Chieti Pescara - rappresentata da:
- il Presidente di ANCE Chieti Pescara, Comm. Cav. Gennaro Strever;
- il Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Dott. Luigi Di Giosaffatte;
- dal Segretario Ance Chieti Pescara, Rag. Maurizio Rossetti;
- dal Coordinatore ANCE Chieti Pescara Ing. Gabriele Iampieri;
- dal Funzionario Area Relazioni Sindacali e Previdenza, Rag. Massimo Cervellini;

Le OO.SS. provinciali di Chieti rappresentate da:

per la FENEAL/UIL: il segretario provinciale Dott. Louis Panza;

per la FILCA/CISL: il segretario provinciale Sig. Gianfranco Reale e il Sig. Antonio Ciccarini;


per la FILLEA/CGIL: il segretario provinciale Sig. Marco Ranieri.

### **visti**

1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
3. l'Accordo Interconfederale 18 aprile 2012;
4. il C.C.N.L. del 18 luglio 2018 e in Particolare l'art. 38 dello stesso;
5. l'accordo nazionale ANCE - FLC del 29 gennaio 2002;
6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135;
8. l'accordo ANCE - FLC del 23 marzo 2006;
9. l'accordo ANCE Chieti Pescara e OO.SS. del 6 novembre 2018;

### **premessa:**

Il settore delle costruzioni, a quasi un decennio dall'inizio della crisi che ha investito l'edilizia, rimane in una situazione di forte sofferenza.



La crisi globale che ha colpito l'economia mondiale ha avuto una ricaduta ancor più grave sulla fragile economia del nostro paese ed ha determinato una forte contrazione degli investimenti pubblici ed una ancora maggiore riduzione di liquidità per il comparto dell'edilizia privata.


Lo stato di sofferenza di molti operatori del settore, reso peraltro evidente dalle numerose richieste di rateizzazioni contributiva presentate in Cassa Edile, ha comportato la fuoriuscita di migliaia di addetti dal comparto.

Le parti prendono atto che il perdurare della crisi economica e finanziaria, che si ripercuote anche sulle attività e le funzioni degli enti paritetici, impone un riordino e una razionalizzazione degli stessi enti, pertanto si impegnano a verificare ogni possibilità di condivisione dei servizi con gli enti paritetici delle province limitrofe ed a verificare, di conseguenza, tutte le possibili forme di aggregazione tra i suddetti enti.

L'ANCE Chieti Pescara e le OO.SS. territoriali, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.

Le Parti si impegnano a realizzare serie e coerenti iniziative finalizzate al rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia di Chieti, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- fronteggiare la profonda crisi che sta attraversando il settore, anche mediante la razionalizzazione ed il contenimento dei costi e il riordino dei modelli strutturali nell'ottica delle dinamiche del mercato, riorganizzazione e conseguente adeguamento dei costi anche mediante aggregazione di strutture e servizi;
- compatibilmente con le finalità di cui al punto precedente, tendere al raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Paritetici bilaterali di settore a livello regionale;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi. Al fine di attuare una sempre maggiore omogeneizzazione degli enti paritetici in ambito regionale ed interprovinciale, si prevede di avviare un percorso di collaborazione tra gli stessi enti interessati;



- attivarsi affinché si possa attuare sull'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e di prestazioni sia verso gli operai che verso le imprese;
- avviare ogni iniziativa utile per l'unificazione dei singoli enti paritetici provinciali in un solo ente regionale o quantomeno interprovinciale;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici, in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali;
- valorizzare le professionalità di settore, attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (C.I.G.O., C.I.G.S., C.I.G. in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza di cui all'art. 2.


Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Chieti, integrativo del C.C.N.L. del 18 luglio 2018, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Chieti e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

**Art. 1**  
**RELAZIONI INDUSTRIALI**

Le Parti confermano il consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntato su un dialogo continuo e focalizzato sull'analisi, la discussione, il confronto teso alla ricerca di soluzioni condivise, anche alla luce delle mutate condizioni di mercato che impongono cambiamenti organizzativi del sistema bilaterale da orientare verso modelli unici sul territorio regionale.

Rispetto a tale obiettivo le stesse Parti, individuano nel C.I.P. uno strumento cardine delle Relazioni Industriali con un ruolo fondamentale per:

- sviluppare e valorizzare le positive esperienze realizzate nell'ambito degli Enti Bilaterali contrattualmente previsti;
- orientare comportamenti;
- sostenere e sviluppare competitività, produttività ed occupazione;
- valorizzare ed indirizzare la contrattazione di secondo livello.



**Art. 2**  
**ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (E.F.S.E.)**

Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo **1,00 %** degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del C.C.N.L.

A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:

- ex Scuola Edile **0,80 %**;
- ex C.P.T. **0,20 %**.

**Art. 3**  
**CASSA EDILE**

Il contributo per la Cassa Edile della Provincia di Chieti è fissato nella misura del **2,50%** a norma dell'art. 36 del C.C.N.L. del 18 luglio 2018 e s.m.i., di cui **2,08%** a carico dei datori di lavoro e lo **0,42 %** a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.


Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Chieti deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio)**.

In caso di inadempienza nei termini sopra indicati, le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dagli accordi nazionali e recepiti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Chieti.

**Art. 4**  
**NORMA PREMIALE**

E' istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Chieti che abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite dalle parti in occasione del rinnovo dell'integrativo provinciale nei termini pattuiti dal C.c.n.l. del 18 luglio 2018.

Le parti concordano che, al fine del finanziamento della norma premiale, si rinvia a quanto pattuito dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 6 novembre 2018, parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Art. 5

**OMOGENEIZZAZIONE CONTRIBUTIONE E PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE**

Le Parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali, ed un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese.

Le Parti sociali convengono di proporre che a livello regionale venga parificata la contribuzione complessiva massima a carico dei datori di lavoro e lavoratori del settore, dovuta alle Casse Edili di appartenenza.

Art. 6

**QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE**

La quota di servizio paritetica a carico delle imprese e dei lavoratori è dello **0,80%**, ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- **0,58 %** Quota Provinciale Servizio Sindacale;
- **0,22 %** Quota Nazionale Servizio Sindacale.

Art. 7

**ORARIO DI LAVORO**


Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi normalmente in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla R.S.U. o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro venisse ripartito su 6 giorni mediante un accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L.

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. del 18 luglio 2018.

Le Parti si riservano di sottoscrivere entro il 30 giugno 2019 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L.



Le parti concordano che per esigenze organizzative/produttive e/o per condizioni climatiche stagionali l'azienda può istituire l'orario di lavoro plurisettimanale e/o plurimensile anche attraverso l'attivazione di una specifica banca delle ore.

**Art. 8**  
**FERIE**

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative, le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi così individuati:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- una settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.

Inoltre, su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico/organizzative aziendali il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente consegnata, con un preavviso di almeno quarantacinque giorni da parte del lavoratore, alla Direzione Aziendale, la quale si riserva la decisione in merito. Le Aziende concederanno altresì permessi retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ecc.

**Art. 9**  
**RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA**  
**(R.L.S.T.)**

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale del 12 giugno 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo attuativo del 20 dicembre 2017 stipulato dall'ANCE Chieti e dalle OO.SS. Territoriali e s.m.i.

Il contributo a carico delle imprese, ai fini del comma precedente è stabilito nello **0,30%** di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L., per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 C.C.N.L. e per le sole imprese che non hanno il R.L.S. interno all'Azienda.

Le imprese, al cui interno è stato regolarmente eletto il R.L.S. aziendale, possono ottenere l'esonero del contributo sopra previsto, trasmettendo con la prima denuncia contributiva mensile inviata alla Casse Edile della Provincia di Chieti la copia della nomina del R.L.S. aziendale unitamente alla certificazione iniziale e periodica dell'avvenuta formazione prevista in materia dalla vigente normativa presso gli enti formativi di sistema ANCE. La comunicazione va effettuata anche nei casi in cui ci fossero delle modifiche del rapporto di lavoro con il R.L.S. in carica.

Resta inteso che in caso di mancata formazione per momentanea indisponibilità formativa offerta dell'Ente Unico, ai fini della regolarità documentale varrà la data di richiesta formativa all'ente di cui sopra.





**Art. 10**  
**INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**  
**E PREMIO DI PRODUZIONE**

*(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente e adeguamento retributivo regionale)*

Le Parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai ed impiegati previsto dall'ex art. 9.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'allegato 15 del C.C.N.L. 19/04/2010 a decorrere dal 1° settembre 2012, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensiva dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, saranno i seguenti:

**IMPIEGATI (premio di produzione euro/mese)**

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI					
LIVELLO	EX PREMIO PRODUZIONE	EX E.E.T.	ADD. REG	E.E.T. ART. 10	TOTALE
7	146,18	139,60	12,17	83,80	381,75
6	136,46	125,64	12,17	75,42	349,69
5	115,70	104,70	7,03	62,85	290,28
4	103,30	97,72	3,47	58,66	263,15
3	94,28	90,74	3,01	54,47	242,50
2	86,11	81,67	2,12	49,02	218,92
1	75,90	69,80	0,59	41,90	188,19

**OPERAI (indennità di settore oraria)**

OPERAI: INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE					
LIVELLO	Ex premio produzione	Ex E.E.T.	Addizionale Regionale	E.E.T. imp	Totale
IV OPERAIO SUPER SPECIALIZZATO	0,67	0,56	0,00	0,34	1,57
III OPERAIO SPECIALIZZATO	0,62	0,52	0,00	0,32	1,46
II OPERAIO QUALIFICATO	0,56	0,47	0,00	0,28	1,31
I OPERAIO COMUNE	0,49	0,40	0,00	0,24	1,13

**Art. 11**

**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)**

In conformità a quanto previsto negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, le parti concordano di fare espresso rinvio a quanto pattuito nell'allegato n. 11 del verbale di accordo sottoscritto dalle parti nazionali in data 18 luglio 2018.

**Art. 12**

**INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI**

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un massimo di euro 11,00, sia che il pasto venga confezionato in strutture interne o esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1° marzo 2019, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato:

**Operai**: euro 0,55 per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere;

**Impiegati**: euro 0,55 per 8 ore di lavoro giornaliero legata alla presenza sul posto di lavoro.

**Art.13**

**LAVORATORI IMMIGRATI**

Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel territorio provinciale, con una previsione di incremento nei prossimi anni, le Parti decidono di attivare, attraverso gli Enti bilaterali, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza, nonché di corsi sul linguaggio di cantiere, sulla sicurezza e corsi professionali specifici.

Le Aziende concederanno permessi retribuiti, nei limiti di cui al vigente C.C.N.L., per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ed altra documentazione correlata alla presenza sul territorio.

**Art. 13 BIS**

**ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del C.c.n.l del 18 luglio 2018, le parti concordano che dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo per il finanziamento dell'A.P.E. al 1,80%, computato sugli elementi del punto 24) del C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del vigente C.c.n.l.

La contribuzione prevista dall'accordo nazionale per il finanziamento del F.N.A.P.E., verrà garantita utilizzando la Riserva A.P.E.

Qualora nel singolo esercizio di bilancio, le risorse derivanti dal gettito del predetto contributo risultino insufficienti al pagamento della relativa prestazione, la Cassa Edile utilizzerà, per la differenza, le somme accantonate nella corrispondente Riserva A.P.E.

**Art. 14**

**CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO  
OPERAI**

A far data dal 1° gennaio 2019, le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro 0,26 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 18 luglio 2018 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal domicilio al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

**IMPIEGATI**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, viene istituita una indennità di trasporto di euro 18,80 mensili.

Detta indennità è rapportata all'effettiva presenza giornaliera.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

**Art. 15**

**TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA**



La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del CCNL 18 luglio 2018 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia	10,00 %
- ferie	8,50 %

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

**Art. 16**  
**INDENNITÀ ALTA MONTAGNA**

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:

- a) oltre i 1.100 metri verrà corrisposto il 13,50 % per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL del 18 luglio 2018 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

**Art. 17**  
**CARENZA MALATTIA**

Si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa e dall'art. 26 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.

**Art. 18**  
**TRASFERTA**

Le Parti concordano che la diaria del 10 % prevista dall'art. 21 del vigente C.C.N.L. venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria



08/03/ 2019

opera in un cantiere situato oltre i 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

**Art. 19**  
**DELEGATO D'IMPRESA**

Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del C.C.N.L. 1° luglio 2014 i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

**Art. 20**  
**INDUMENTI DI LAVORO**

Le Parti concordano di istituire uno specifico fondo per indumenti di lavoro da consegnare ai lavoratori, secondo requisiti e modalità stabiliti dalle stesse con specifico accordo. Le parti convengono che, al fine del finanziamento del fondo "indumenti di lavoro", si rinvia a quanto pattuito dalle parti nell'accordo del 6 novembre 2018, allegato alla presente parte integrante e sostanziale del presente accordo.


**Art. 21**  
**ASSISTENZA FISCALE**

Le parti concordano di riconoscere a tutti i lavoratori che effettueranno l'assistenza fiscale (mod. 730) per il tramite dei C.A.F. di sistema il rimborso delle spese sostenute nel limite di 15,00 euro per lavoratore. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente al C.A.F. previa idonea delega di rimborso sottoscritta dal lavoratore. Il rimborso sarà effettuato dalla Cassa Edile nel limite complessivo di euro 20.000,00 all'anno. In caso di istanze di rimborso superiori alle somme disponibili verrà effettuata una ripartizione in proporzione al numero delle richieste. Le istanze di rimborso dovranno essere presentate alla Cassa Edile entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e limitatamente alle dichiarazioni effettuate nell'anno in corso.

La competente Cassa Edile, effettuati i controlli e le opportune verifiche, provvederà al relativo rimborso, nei modi e nella misura sopra riportate, entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 22**  
**FONDO EX C.I.G.O. APPRENDISTI, CONTRIBUTO EX LAVORO USURANTI, CONTRIBUTO FONDO PENSIONAMENTO, CONTRIBUTO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE E CONTRIBUTO FONDO SANITARIO NAZIONALE**

Le parti, al fine di eliminare il disavanzo derivante dalla gestione C.I.G.O. apprendisti, soppressa con decorrenza dal 1° settembre 2015, giusto D.Lgs. n.



13

08/03/ 2019

148/2015, concordano di utilizzare per un importo corrispondente parte del Fondo di Riserva A.P.E.S., accantonato presso la Cassa Edile.

In merito all'ex contributo lavoro usuranti (ora contributo fondo pensionamento), contributo incentivo all'occupazione e contributo fondo sanitario nazionale, Le Parti concordano di dare piena attuazione a quanto pattuito dal CCNL del 18 luglio 2018 e dall'accordo sottoscritto dalle parti in data 6 novembre 2018, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art.23**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**Accordi integrativi al C.I.P.**

Le Parti concordano, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto integrativo provinciale, di rinviare al C.C.N.L., agli accordi collettivi ed in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

**Art. 24**  
**VALIDITÀ E DURATA**


Il presente contratto integrativo dell'ex C.C.N.L. 1° luglio 2014 è valido per tutto il territorio della Provincia di Chieti, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dal 1° marzo 2019 e sarà valido fino al rinnovo del nuovo contratto integrativo provinciale, nei modi e termini previsti dal c.c.n.l., o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 18 luglio 2018 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Le parti sociali concordano che l'eventuale variazione della quota provinciale di servizio sindacale, di cui all'art. 6 del presente accordo, del contributo A.P.E. di cui all'articolo 13 bis del presente accordo e del contributo R.L.S.T., di cui all'art. 9 del presente accordo, potrà essere effettuata anche nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale con apposito protocollo aggiuntivo.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

**Art. 25**  
**ESCLUSIVA DI STAMPA**

Il presente contratto sarà edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.








08/03/2019

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle Parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile di Chieti è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla diffusione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di Chieti, nonché agli enti pubblici interessati.

**ANCE CHIETI PESCARA**

**OO.SS.**

